

Contributi - Gestione commercianti - Socio liquidatore di società di persone - Cessazione dell'attività commerciale - Svolgimento di attività di liquidazione con carattere di abitudine e prevalenza - Permanenza dell'obbligo assicurativo in costanza di liquidazione - Cancellazione dalla Gestione speciale - Illegittimità.

Tribunale di Catania - 9.10.2014 n. 3215 - Dr. Cupri - C. R. (Avv. Vitale) - INPS (Avv. Battiato)

Il socio liquidatore di società di persone ha diritto alla permanenza dell'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale per gli esercenti attività commerciali, istituita con legge n. 613/1966, anche successivamente all'apertura della liquidazione, fintanto che perdurano le condizioni di iscrizione (previste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, che ha modificato la L. n. 160/1975) e non oltre la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Pertanto, le attività svolte durante la liquidazione sociale con abitudine e prevalenza, rendono illegittima la cancellazione del socio liquidatore dalla Gestione speciale.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data **24/07/2008** il ricorrente in epigrafe indicato premesso di avere goduto, a seguito di domanda inoltrata il **02/09/2009**, della pensione di anzianità n. **36038164 dall'1/01/2003** sino al marzo **2005**, esponeva che l'INPS con provvedimento del **23/03/2005** gli aveva comunicato la reiezione della predetta domanda ritenendo accreditati n. **1790** contributi settimanali invece di n. **1820** richiesti per legge, che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso al Comitato provinciale, che il ricorso era stato rigettato con provvedimento del **12/10/2005** e successiva nota integrativa del **14/11/2005**, che aveva appurato che l'INPS non aveva tenuto conto dei contributi versati per il periodo **01/01/2001-11/12/2001** in cui era stato liquidatore di una società in nome collettivo, che aveva proposto in data **07/12/2005** ricorso al Comitato Amministratore gestione esercenti attività commerciali il quale non aveva dato alcun riscontro.

Tanto premesso, il ricorrente lamentava la mancanza di un provvedimento di annullamento dei contributi versati e la comunicazione della cancellazione dagli elenchi degli esercenti le attività commerciali.

Nel merito assumeva l'illegittimità dell'annullamento della contribuzione versata durante il periodo in cui esso ricorrente era socio liquidatore di una S.n.c. deducendo che durante l'attività liquidatoria permane l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in considerazione della continuazione della gestione commerciale della società con esclusione di nuove operazioni e che solo con la cancellazione della società può dirsi cessata ogni attività commerciale.

Concludeva chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla pensione di anzianità dal **02/09/2009** e che l'INPS venisse condannato a corrispondere i ratei di pensione a partire dal mese di aprile 2005, data di sospensione dell'erogazione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziaria e nel merito deducendo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Nello specifico l'Istituto sosteneva che il ricorrente non poteva far valere il requisito contributivo pari a 1820 contributi settimanali perché era stato cancellato dalle liste dei commercianti con decorrenza 04/12/2000 per avere rivestito da quella data la carica di liquidatore di società perdendo, a dire dell'Istituto, il diritto all'iscrizione negli elenchi commercianti per cessazione di attività commerciale.

Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va anzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS avendo il ricorrente proposto tempestivamente il ricorso giudiziale in data 24/07/2008 cioè nel termine di tre anni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto effettuata il 12/10/2005 del ricorso proposto in via amministrativa al Comitato provinciale, così come disposto dall'art. 47, comma 2, D.P.R. 30/04/1970 sostituito dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992. n. 384. Ciò posto il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.

Secondo un recente arresto giurisprudenziale di legittimità, condiviso da questo giudice, per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

La Corte di Cassazione ha in particolare precisato che "In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili - in particolare la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, - l'iscrizione alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale, rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitudine e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese" (Cass. 31/01/2014 n. 2139 in motivazione).

Il principio si attaglia in particolare al caso di specie in cui l'INPS ha disconosciuto lo svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente che ha ricoperto la carica di liquidatore di società dal 05/12/2000 (vedi visura camerale allegata sub 6 al ricorso) fino alla cancellazione della stessa.

In base ai principi affermati dalla Suprema Corte deve ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti permanga anche per il socio liquidatore durante le operazioni di liquidazione della società fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità alla gestione commercianti previsti in particolare la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Ora, secondo la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

~~A)~~ siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti

la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

~~B)~~ abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

~~C)~~ partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza:

~~D)~~ siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”

In altri termini il socio liquidatore o altri soci che durante le operazioni di liquidazione svolgono attività lavorativa connotata dai requisiti dell'abitualità e della prevalenza rimangono regolarmente iscritti alla gestione commercianti.

Entrando nel merito della fattispecie in esame si osserva che, per come risulta dalla visura camerale in atti (ma la circostanza è incontestata), il ricorrente è stato nominato liquidatore della società C. S.n.c. di C.R. & P.G. con atto del 05/12/2000. Ora, la liquidazione è la fase che si apre con il verificarsi della causa di scioglimento e si chiude con l'estinzione della società.

Il contratto sociale in questa fase sussiste ancora, ma l'oggetto sociale è dato non più dallo svolgimento di attività economica prevista dal contratto stesso, bensì dallo scopo di definire i rapporti sociali pendenti al momento della liquidazione.

Per giurisprudenza della Corte di Cassazione il procedimento formale di liquidazione è ritenuto meramente facoltativo per le società di persone in quanto la responsabilità illimitata dei soci costituisce garanzia sufficiente per le ragioni dei creditori sociali (Cass. 27/01/1992 n. 860; Cass. 23/12/2000 n. 16175).

Il ricorso alla procedura di liquidazione in questo tipo di società è previsto, dunque, nell'esclusivo interesse dei soci i quali possono anche evitarlo, semplicemente constatando l'inesistenza di debiti sociali e la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali.

Laddove, però, vi siano dei rapporti patrimoniali da definire la scelta di ricorrere alla procedura formale di liquidazione è un elemento che fa ragionevolmente presumere lo svolgimento di attività lavorativa da parte soci liquidatori con carattere di prevalenza e abitualità per tutta la fase di liquidazione.

Non appare convincente, quindi, la tesi dell'INPS secondo cui la liquidazione della società comporta “la manifesta cessazione di attività commerciale”.

Al contrario, la scelta di intraprendere la strada della formale liquidazione nelle società di persone induce a ritenere, in assenza di altri elementi di segno contrario, che via sia continuazione nell'attività di gestione del patrimonio sociale seppur ai soli fini della definizione dei rapporti pendenti.

L'unico modo di giustificare il ricorso alla procedura formale di gestione nelle società di persone è quello di ritenere che per i soci sia maggiormente conveniente, nell'interesse dell'ente, continuare a gestire la società e, quindi, a esercitare attività lavorativa diretta alla definizione dei rapporti pendenti, diversamente non si riuscirebbe a spiegare perché, pur potendolo evitare, i soci

optino per una procedura che comporta una rigida sequenza di atti prevista dagli artt. 2277 e ss. c.c. oltre all'assunzione di obblighi e responsabilità.

Tornando al caso di specie, alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi illegittima la cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti solo perché questi ha ricoperto la carica di liquidatore della società, dovendosi, allo stato delle emergenze processuali, ritenere che non via sia stata cessazione di attività lavorativa con carattere di continuità prevalenza.

Ne consegue che vanno riconosciuti al ricorrente i contributi versati alla gestione commercianti nel periodo in cui egli è stato liquidatore della società e di conseguenza va affermato il diritto di R.C. a percepire la pensione di anzianità richiesta con domanda del 02/09/2009, dovendosi ritenere pacificamente conseguito il requisito contributivo di 1820 contributi settimanali dato dalla somma dei contributi già riconosciuti dall'INPS e di quelli versati nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di liquidatore di società C. S.n.c. di C.R. & P.G..

Tenuto conto della erogazione già effettuata dall'Istituto, l'INPS va, dunque, condannato a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione dal mese di aprile 2005 (data di sospensione della pensione) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)
